

# VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA

## SEZIONE CIVILE

### *Sottosezione Lavoro*

Il giudice, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, all'udienza del 15.12.2022 nel procedimento principale RG 886/2022,

#### Considerato che:

con decreto, debitamente comunicato alle parti mediante inserimento nel fascicolo telematico, si disponeva che l'odierna udienza di tenesse a trattazione scritta;

il Ministero depositava proprie note telematiche di trattazione;

il ricorrente, erroneamente depositava le note, anche del procedimento principale, nel subprocedimento, oggi definito con separata ordinanza e del quale era disposta l'acquisizione al presente procedimento;

il fascicolo può, pertanto, essere trattato compiendo attività processuali;

è necessario un passaggio ulteriore, che renda conoscibile il ricorso originario ai controinteressati, individuabili, in astratto, i quei dipendenti che abbiano prodotto domanda di assegnazione provvisoria rispondendo all'avviso di interpello cui ha risposto anche la ricorrente;

una eventuale decisione favorevole, allo stato, ovvero in una fase in cui, ragionevolmente, il procedimento amministrativo è in fase avanzata, con determinazione di posizioni di legittima aspettativa da parte di altri candidati, parimenti aspiranti al trasferimento, potrebbe violare il diritto di difesa di questi ultimi;

letto ed applicato l'art. 151 C.p.c.

#### PQM

1. Ordina alla parte ricorrente la pubblicazione, sul sito internet istituzionale del Ministero, del ricorso introduttivo e della presente ordinanza,
2. Assegna alla parte termine sino al 12.1.2023 per provvedervi, onerandola di fornire la prova dell'avvenuto adempimento per la prossima udienza che si fissa, per la decisione, il 28.2.2023 con modalità cartolare, e termine, alle parti per il deposito di note di trattazione entro giorni 5 dalla fissata udienza;
3. Ordina al Ministero di rendere possibile la pubblicazione, attivandosi con solerzia.



Si comunichi alle parti.

Il Giudice

Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO

